

REGOLAMENTO PER I SOCI DEL C.A.M.A.E.
(Club amatori macchine agricole d'epoca)

Art.1

Il C.A.M.A.E. (club amatori macchine agricole d'epoca) è un'organizzazione riconosciuta dalla Regione Toscana ai sensi della L.R. 42 del 9/12/2002 con decreto del Presidente della Provincia di Arezzo N. 97 del 5 settembre 2003 che decreta di iscrivere il CAMAE fra le "Associazioni di promozione sociale" e precisamente al n. 13 del Registro Regionale e come tale si propone come interlocutore degli Enti Locali, Associazioni e organizzazioni pubbliche e private.

Art. 2

(Dei Soci)

I soci del CAMAE sono ammessi dietro presentazione di una domanda presentata da 1 (uno) o più soci del Club.

Art. 3

E' dovere del socio partecipare attivamente alla vita sociale del Club, partecipando alle sue iniziative ed a quelle a cui collabora in modo ufficiale.

Art. 4

Chi non paga la tessera per 2 (due) annualità, verrà considerato decaduto alla pari di chi da le dimissioni. Per essere riammessi è necessario il parere favorevole del consiglio espresso a maggioranza.

Art 5

(Del Club)

E' dovere del Club tutelare e garantire la sicurezza dei suoi soci durante le manifestazioni.

Art. 6

La partecipazione del Club a manifestazioni indette od organizzate da altre Associazioni è a convenzione scritta sia per la tutela assicurativa, sia per il rispetto delle norme di sicurezza sia per il

decoro del Club e per stabilire il compenso economico dovuto al Club stesso.

Qualora si renda necessario, a norma del decreto 81/08, verrà nominata una commissione per la sicurezza per la valutazione dei rischi da inviare eventualmente agli enti indicati.

Art. 7

La partecipazione individuale e personale ad altre manifestazioni non convenzionate e non riconosciute dal Club è ammessa sotto la propria diretta responsabilità senza copertura alcuna.

Art. 8

Non è ammessa la doppia iscrizione a più clubs contemporaneamente se non è autorizzata dal consiglio che esamina le motivazioni, pena l'espulsione. Così pure è prevista l'espulsione con la perdita di tutte le prerogative, comminata dal Presidente, sentito il consiglio, qualora uno o più soci anziché partecipare a manifestazioni organizzate dal Club, partecipano a contemporanee manifestazioni non riconosciute dal CAMAE.

Art.9

Le feste private che non coinvolgono il club avvengono sotto la responsabilità di chi organizza la manifestazione.

Art. 10

Chiunque può prendere iniziative di organizzare manifestazioni in seno al club proponendole al Presidente o al Consiglio Direttivo che le esamina per l'ammissione e il patrocinio con i relativi gadget e simboli.

Art.11

Chi si dimette dal club o è stato espulso, può essere riammesso, dietro domanda, solo per decisione del Consiglio Direttivo a maggioranza di voti. La decisione deve essere ratificata a maggioranza dall'Assemblea del Club, pena l'invalidità.

Art. 12

(Dei mezzi)

I mezzi storici ammessi all'assicurazione ridotta devono avere un'età di almeno 30 anni, considerati mezzi da mostra ed eventi non più da lavoro, esentati quindi dalla messa a norma.

Art.13

Per quanto attiene alla procedura di candidatura per le elezioni degli organi associativi, si ritiene indispensabile per il socio, l'anzianità di almeno un anno di iscrizione al Club per potersi candidare.

Art.14

Il socio inadempiente nei confronti del Club o che abbia una condotta che leda o danneggi la reputazione del Club stesso può essere espulso dall'Associazione su decisione del Consiglio Direttivo. Il socio può appellarsi all'Assemblea, informata dal Direttivo sulle motivazioni dell'espulsione, per contestare la decisione. All'Assemblea dunque spetta la decisione finale.

Art.15

Per quanto non contemplato in questo Regolamento si rimanda al Codice Civile.